



ATTO COSTITUTIVO STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Maggio in Pescara, via Marconi, 302 si sono riuniti i Signori:

CARDINES BENIAMINO, nato a Brugg (Svizzera), il 06/02/1964 e residente in Pescara, Viale Guglielmo Marconi, 302; C.F. CRDBMN64B06Z133A; BALDONIERI GIUSEPPE, nato a Pescara, il 04/04/1982 ed ivi residente in via Giuseppangelo Fonzi, 32,int.8; C.F. BLDGPP82D04G482D; ALTOBELLI FIORELLA, nata ad Atri(TE), il 14/01/1968 e residente in Montesilvano(PE), corso Umberto I, 65; C.F. LTBFL68A54A488N; PALLINI FERNANDO, nato a Pescara, il 09/04/1971 e residente in Montesilvano(PE), piazza Marconi, 2; C.F. PLLFNN71D09G482A; PICIOCCO ARGEMIRA, nata a Pescara, il 09/02/1954 e ivi residente in Strada Valledlunga, 25; C.F. PCCRMR54B49G482G; SILINSKAITE LAURA, nata a Klaipėdos (Lituania), il 01/10/1980 e residente in Pescara, strada Colle Carullo, 76; C.F. SLNLR80R41Z146H; MAZZOCCHETTI FRANCESCA, nata a Pescara il 28/06/1982 ed ivi residente in Giuseppangelo Fonzi, 32,int.8; C.F. MZZFNC82H68G482C; SALVIO ANDREA, nato a Ortona(CH) il 18/06/1976 e residente in Pescara, via Colli Innamorati, 382; C.F. SLVNDR76H18G141K; MEDINA MARIA, nata a Manfredonia (FG) il 17/06/1969 e residente a Spoltore(PE), via Santa Lucia,36/A; C.F. MDNMRA69H57E885M; DI SANTE LOREDANA, nata a Montesilvano (PE) il 19/05/1968 ed ivi residente in via San Pietro, 41,int.2; C.F. DSNLDN68E59F646R; DI BENEDETTO ROBERTA, nata a Chieti il 19/02/1977 e residente in Pescara, via Terra Vergine,12; C.F. DBNRRT77B59C632R.

Con lo scopo, mediante la presente scrittura privata, di convenire e stipulare quanto segue: 1) E' costituita, tra i comparenti, una Associazione di Promozione Sociale denominata **"ISTITUTO BIBLIODRAMMATICA - Centro di ricerca, produzione e promozione culturale APS"** 2) L'Associazione ha la sede legale in Pescara, via Marconi, 302. 3) L'Associazione è senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di Promozione sociale, culturali, di formazione extrascolastica, di crescita culturale, spirituale e dei valori della persona così come meglio specificato nello statuto sociale. 4) I costituenti si danno reciprocamente atto di aver versato a favore della Associazione la somma di euro 500,00 che costituisce il patrimonio iniziale della medesima. 5) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. 6) Per il primo quadriennio, i costituenti determinano nel numero di cinque i componenti del Consiglio Direttivo che viene così eletto: **Presidente : CARDINES BENIAMINO; Vice Presidente - Tesoriere: BALDONIERI GIUSEPPE Segretario: ALTOBELLI FIORELLA; Consiglieri: PALLINI FERNANDO, PICIOCCO ARGEMIRA.** 7) L'Associazione è retta dallo Statuto, redatto ai sensi del decreto legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 che, approvato dai comparenti, è trascritto in calce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 8) Il Presidente dell'Associazione viene delegato a compiere



tutte le pratiche necessarie per ottenere l'affiliazione ed il riconoscimento della Associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni e ad iscrivere l'associazione nei Registri Pubblici previsti dalle norme di legge.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede 1. E' costituita un'associazione di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo 460/97 della legge 383/2000 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominata "ISTITUTO BIBLIODRAMMATICA - Centro di ricerca, produzione e promozione culturale APS", qui di seguito detta Associazione. 2. L'Associazione ha sede legale in Pescara, via Marconi, n. 302. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. **Art 2 - Scopo** 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), d), f), g), i), k), l), v), w) e z), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali ed educative di interesse sociale, servizi sociali e di educazione che abbiano come riferimento in prima istanza i valori umani e spirituali provenienti dalla cultura cristiana e dalla Bibbia, promozione, formazione, ricerca, innovazione e studio sui linguaggi espressivi creativi e della cultura scenica contemporanea, diffusione della cultura artistica, teatrale-drammaturgica, coreutica-coreografica, musicale-compositiva, letteraria-narrativa in riferimento alla divulgazione della cultura biblica, attività di ricerca e formazione per la multiculturalità sociale con particolare attenzione alle fasce sociali meno servite, esperienze culturali, ricreative e formative contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, ingiustizia, razzismo, emarginazione, attività nell'area della formazione extrascolastica, del turismo sociale e religioso, dei laboratori formativi, dei progetti per la crescita interiore, della produzione di eventi culturali, spettacoli, concerti, film, pubblicazioni, eventi multimediali, multiculturali e multidisciplinari. Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore dei propri soci e/o tesserali dell'organizzazione nazionale di appartenenza. L'Associazione potrà anche adoperarsi per: a) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, sociali, ricreative e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati; b) l'istituzione di centri estivi e



invernali con finalità, culturali, ricreative e del tempo libero; c) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività, comprese le rassegne e le fiere, che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; d) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali nel settore culturale, religioso educativo, ricreativo, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuati nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e/o dei tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza; e) l'organizzazione di attività di raccolta fondi. 3. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative di ordine commerciale che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali andranno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. 4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. 5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta. **Art.3 - Durata.** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. **Art.4 - Soci diritti e doveri** 1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; soci ordinari: sono coloro che fanno domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo. 2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie



attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. I Libri sociali dell'Associazione posso essere visionati, presso la sede sociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie richieste sono fatte dall'Associazione, a spese del richiedente, e fornite entro 5 giorni dalla richiesta scritta. 3. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. 4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Art. 5 - Organi sociali Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'Organo di

Controllo (eventuale) **Art. 6- Assemblea generale dei soci** 1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue

decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o

dissenzienti. 2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna

brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima

partecipazione degli associati. 3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle

quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ha diritto di voto; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità

del delegante in corso di validità, non più di un associato. 4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono



13 MAR 2014



presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. 8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma: 10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. 11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale. **Art 7- Presidente** 1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. 2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. 3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il

rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee. 4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento. 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni. **Art. 8 - Consiglio direttivo** 1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente - lesoriere ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza e, come lesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente. 2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta. 4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. 6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'articolo 6 del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto. 7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà





carate dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

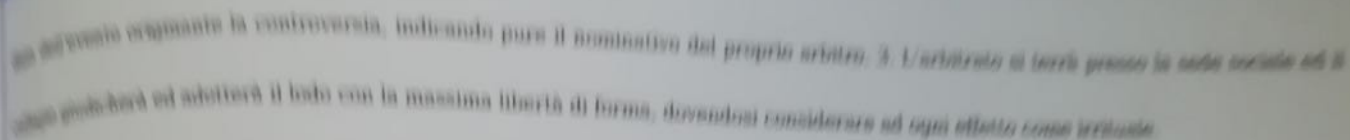
Art. 9 - Organo di Controllo L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Art.10 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 11 - Bilancio o rendiconto annuale 1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. 4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 12 - Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art.13 - Clausola compromissoria 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con l'assenso di presidente, dagli arbitri così designati e, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. 2. La parte che verrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla



Art. 14 - Scioglimento 1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale convocata in seduta straordinaria. 2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione questa dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. **Art. 15 -** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità a quegli statuti stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN PESCARA IL 13/05/2019

Blanche Cook

5/15/14
F. B. I.

agony for

John

Franklin D.

~~S~~ Make Make me

Dr. Sauer Harbor

Robert Benzolt

**UFFICIO DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

10 originale dell'atto qui
registrato il 16 MAG. 2019 al
n. 1625 serie 3

Versati Euro 200,00

(DUECENTO / 00

con Mod. F23 del 16.5.2019
IL DIRETTORE TERRITORIALE

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Gabriele Chiacchiaretta D.d.s. n. 26 prot. 903 del 01.07.2013

OPERATORE TRIBUTARIO
Camillo CONTROGUERRA